

**DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ  
DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013 N. 34**

- LEGALE RAPPRESENTANTE -

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_

**LEGALE RAPPRESENTANTE** della Società Tra Professionisti denominata

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, e consapevole delle sanzioni previste tra l'altro dall'art. 76 del citato decreto,

**DICHIARA**

☐ di ESSERE ISCRITTO all'Ordine/Collegio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
☐ di NON ESSERE ISCRITTO a nessun Ordine/Collegio;

- l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 e quindi che:

1. i soci **NON** partecipano ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall'oggetto della stessa STP;
2. i soci per finalità d'investimento e i legali rappresentanti/amministratori delle società con finalità di investimento:
  - a) **SONO** in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale\* cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del DM 8 febbraio 2013 n. 34 (*1\_attestazione di godimento dei diritti civili e politici, 2\_non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; in caso positivo allegare certificato generale del Casellario giudiziale per uso amministrativo*);
  - b) **NON** hanno riportato condanne definitive per un pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

- c) **NON** sono stati cancellati da un Albo professionale per motivi disciplinari;
- d) **NON** hanno riportato, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali;
- 3. il legale rappresentante e gli amministratori della società, che rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento, **NON** rientrano nei casi di incompatibilità previsti nel punto 2;
- 4. Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 10, comma 4, legge 12 novembre 2011 n. 183;
- di essere a conoscenza che è tenuto/a al rispetto del regime disciplinare della società previsto dall'art. 12 del DM 34 del 8/2/2013.

**Luogo e data**

**Il Legale Rappresentante**

***Estratto dell'Art. 6 - Incompatibilità (DM 8 febbraio 2013 n. 34)***

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.
2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:
  - a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
  - b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  - c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.
6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.